

Penale Sent. Sez. 5 Num. 9921 Anno 2018

Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO

Relatore: BRANCACCIO MATILDE

Data Udiienza: 06/11/2017

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

CARISSIMI MAURO nato il 02/11/1963 a MILANO

avverso la sentenza del 10/10/2016 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ANTONIETTA PICARDI

che ha concluso per l'inammissibilit .

Udito il difensore avv. Colaleo che chiede l'accoglimento del ricorso presentato.



RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado, emessa dal Tribunale di Milano in data 8.3.2013, con cui Mauro Carissimi è stato condannato - quale liquidatore e poi amministratore unico della società Eusys Group s.r.l., dichiarata fallita in data 14.7.2009 -, per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, alla pena di anni tre di reclusione ed al pagamento di una provvisionale, alla parte civile costituita, pari a 100.000 euro, oltre a pene accessorie interdittive.

2. Avverso tale sentenza d'appello propone ricorso per cassazione l'imputato tramite il proprio difensore, proponendo differenti motivi.

2.1. La prima doglianza attiene alla illegittimità della contestazione alternativa mossa al ricorrente nell'imputazione e riferita sia alla mancata tenuta che alla sottrazione delle scritture contabili, con violazione del diritto di difesa in ragione dell'ambiguità dell'accusa.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge e mancata acquisizione di una prova decisiva per non aver la Corte d'Appello valutato la circostanza della veridicità del trasferimento sociale all'estero e della mancanza dei libri contabili per tale ragione, nonostante la documentazione difensiva al riguardo; si è ignorato che il trasferimento è avvenuto per volontà dei due soci titolari di quote sociali, senza la presenza del ricorrente, non dovuta e, quindi, senza alcuna consapevolezza nè contributo da parte sua.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta la mancanza dell'elemento psicologico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, caratterizzato dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, che non sarebbe provato per il ricorrente, il quale non era titolare di alcun interesse economico nella società fallita e si sarebbe adoperato per consentire al curatore la ricostruzione dello stato passivo.

2.4. Con la quarta censura il ricorrente lamenta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e una quantificazione eccessiva della pena inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché, nel suo complesso, generico e manifestamente infondato.

2. Il primo motivo non è stato proposto in appello e, pertanto, risulta senza dubbio inammissibile.

In ogni caso, il contenuto della doglianza è manifestamente infondato.



La contestazione alternativa è pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 51252 del 11/11/2014, Saccomanni, Rv. 262121), sovente motivata dalla necessità di verificare la condotta in sede dibattimentale (*ex multis*, Sez. 1, n. 2112 del 22/11/2007, dep. 2008, Laurelli, Rv. 238636, Sez. 1, n. 10109 del 22/1/2007, Di Paola, Rv. 236107), corrispondendo, peraltro, tale formulazione alle stesse esigenze di difesa, posto che l'imputato è messo in condizione di conoscere esattamente le linee direttrici sulle quali si svilupperà il dibattito processuale (Sez. 1, n. 10109 del 22/1/2007, cit.; Sez. 5, n. 38245 del 18/3/2004, Garramone, Rv. 230373; Sez. 5, n. 6018 del 23/1/1997, Montanelli, Rv. 208084).

Inoltre, in tema di bancarotta fraudolenta documentale è stato a lungo orientamento costante della giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, devono ritenersi condotte equivalenti la distruzione, l'occultamento o la mancata consegna al curatore della documentazione e l'omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili. Pertanto per la sussistenza del reato è sufficiente l'accertamento di una di esse e la presenza in capo all'imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 8369 del 27/9/2013, dep. 2014, Azzarello, Rv. 259038; Sez. 5, n. 9435 del 12/6/1984, Kranaver, Rv. 166406). Secondo giurisprudenza risalente, infatti, non ha rilievo che la formula letterale della norma, con il riferimento alla "tenuta" dei libri contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione della contabilità, alluda ad un'azione positiva di tenuta irregolare, poiché detta ipotesi è da estendersi necessariamente a quella di omessa tenuta, al pari della totale distruzione o della sottrazione, essendo evidente che, in presenza del fine di recare pregiudizio ai creditori, la tenuta irregolare impone l'accertamento della effettiva impossibilità di ricostruzione delle operazioni dell'impresa, laddove la omessa tenuta (e ovviamente a maggior ragione la distruzione o la sottrazione) importa di per sé, oggettivamente, quella impossibilità (cfr. Sez. 5, n. 6967 del 11/5/1981, Cristofari, Rv. 149775).

Peraltro, anche un recente orientamento (Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904), più attento all'oggettività giuridica dei differenti contenuti normativi della disposizione di cui all'art. 216, comma primo, lett. b) l. fall., equipara senza dubbio "occultamento delle scritture contabili" e loro "omessa tenuta" -che costituiscono proprio le due condotte alternative contestate nel caso in esame all'odierno Collegio- pur affermando, contrariamente a quanto tradizionalmente sostenuto, una netta distinzione tra la diade "occultamento-omessa tenuta" delle scritture contabili e la fraudolenta tenuta di tali scritture, che integra una fattispecie autonoma ed alternativa in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), l. fall..

Nessuna violazione, pertanto, del diritto di difesa dell'imputato si è determinata in ragione della contestazione alternativa del reato a lui ascritto.

3. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto, pur lamentando violazioni di legge, si riferiscono, piuttosto, a presunti vizi e difetti motivazionali della sentenza impugnata e soffrono entrambi di omogenee ragioni di inammissibilità.

L'uno è riferito alla mancata valutazione della deduzione difensiva circa il reale trasferimento della sede sociale della società fallita a Mosca, trasferimento ritenuto, invece, fittizio da entrambe le conformi sentenze di merito; l'altro, all'errata valutazione del dato probatorio da parte dei giudici di primo e secondo grado, con riferimento alla sussistenza del dolo specifico del reato di bancarotta fraudolenta documentale, richiesto necessariamente dalla costante giurisprudenza di legittimità.

Entrambi i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, oltre che inammissibili perché chiamano questa Corte ad una rivalutazione nel merito dei fatti per i quali è processo, non consentita in sede di legittimità: *ex multis*, cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 16 del 19/6/1996, Di Francesco, Rv. 205621 e, tra le più recenti, Sez. 4, n. 47891 del 28/9/2004, Mauro, Rv. 230568; nonché, vedi Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507.

Tali motivi si evidenziano, altresì, per essere viziati da intrinseca ed estrinseca genericità, poiché apodittici nell'esposizione e limitati ad una riproposizione delle ragioni d'appello, senza un reale confronto con le ragioni della sentenza impugnata (cfr., per il pacifico orientamento in tal senso, Sez. 6, n. 13449 del 12/2/2014, Kasem, Rv. 259456 e, da ultimo, con riferimento all'applicabilità di tale vizio dell'impugnazione non soltanto al ricorso per cassazione ma anche all'atto di appello, cfr. Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822), benché debba mettersi in evidenza il loro essere destituiti di fondamento, comunque, anche nel merito.

Ed infatti, le motivazioni dei provvedimenti di primo e secondo grado – reciprocamente saldate tra loro, nell'esame di questa Corte di legittimità, secondo lo schema logico della "doppia sentenza conforme" – mostrano chiarezza argomentativa e linearità di ricostruzione della vicenda, sia nel dedurre la manifesta fittizietà dello spostamento di sede sociale all'estero, sia nel desumere, dalle risultanze di prova, la sussistenza del dolo specifico necessario ad integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale a carico del ricorrente.

In relazione alla prova del dolo, si mette in risalto nella motivazione d'appello lo "sproporzionato ammontare della massa passiva", pari circa 2 milioni di euro, maturato ben prima dell'asserito trasferimento all'estero, di cui, peraltro, si lamenta, da parte dei giudici, l'assenza di qualsiasi contestualizzazione e ragione economica idonea a farlo ritenere effettivo, quali elementi sintomatici della consapevolezza di ciò che si stava provocando e stava avvenendo in capo al ricorrente.



4. L'ultimo motivo di ricorso egualmente risulta inammissibile, perché del tutto generico nella prospettazione della doglianza sulla mancata concessione delle circostanze generiche all'imputato e sulla misura della quantificazione della pena nel suo complesso. La doglianza è pedissequamente riproposta in sede di legittimità in modo identico a quello riferito ai motivi d'appello, senza confronto con la motivazione di diniego delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. proc. pen., laddove, invece, le ragioni della sentenza impugnata sono ben argomentate, logiche e prive di vizi argomentativi, riferite alla constatata presenza di precedenti penali specifici nel certificato penale del ricorrente, nonché alle conseguenze del reato sulle dinamiche della procedura fallimentare e, quindi, alla determinazione finale dell'entità della pena. Tanto più che il sindacato di legittimità sulla determinazione in concreto della misura della pena si ferma dinanzi ad una motivazione di merito che indichi, come nel caso di specie, gli elementi ritenuti rilevanti e incidenti tra quelli, valutabili e richiamati, di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/9/2013, dep. 2014, Waychey, Rv. 258410).

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 6 novembre 2017

Il Consigliere estensore

Matilde Brancaccio



Il Presidente

Paolo Antonio Bruno



Depositato in Cancelleria
Roma, li 10-5-MAR-2018